

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016

Visto l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, denominato Codice dei contratti pubblici (di seguito anche Codice), che detta la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche.

Visto l'art. 113, comma 2 del medesimo Codice, che disciplina la costituzione di un apposito fondo per la remunerazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Visto l'art. 113, comma 3, del medesimo Codice, che prevede che la contrattazione integrativa detti, sulla base di un apposito regolamento, modalità e criteri per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, dell'ottanta per cento del predetto fondo tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra nonché tra i loro collaboratori.

Considerata l'esigenza di dare attuazione alle norme sopra riportate;

Visto l'atto di segnalazione al Parlamento adottato dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 9 marzo 2021 con delibera n. 204, il quale, tra l'altro, segnala l'opportunità di un intervento legislativo volto a fornire indicazioni alle amministrazioni aggiudicatrici circa l'ambito oggettivo degli emanandi regolamenti, in relazione alle attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore degli stessi

Rilevata comunque l'esigenza di addivenire ad una successiva fase di contrattazione finalizzata ad individuare strumenti di risoluzione per le criticità derivanti dalle procedure di gara non disciplinate dall'emanando Regolamento.

Visto che in data 3 maggio 2021 è stata sottoscritta l'Ipotesi di accordo integrativo relativo ai criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016.

Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo dell'accordo di cui sopra.

Considerato che è trascorso il termine di trenta giorni previsto dal comma dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 senza che sia giunto riscontro da parte degli organi vigilanti.

Il giorno 22 del mese di **dicembre** dell'anno **2021**, la delegazione di parte pubblica, composta dalla dott.ssa Vittoria BURATTA, in qualità di delegato del Presidente e dal dott. Michele Camisasca,

in qualità di Direttore Generale, e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL, convengono e sottoscrivono quanto segue.

Art. 1

Personale destinatario dell'Accordo e area di applicazione

Il presente Accordo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'Istat, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale o che svolga le funzioni dirigenziali di Direttore di dipartimento o Direttore centrale ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, che svolge le funzioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice.

Sono altresì esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 63, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e tutte le acquisizioni che si svolgono mediante affidamento diretto senza procedura competitiva e/o confronto fra operatori economici, comunque definite e previste da disposizioni di legge, ivi incluse le eventuali proroghe tecniche di cui all'art. 106, comma 11, del Codice e le fattispecie di cui all'art. 106, comma 12, del Codice. In caso di adesione a Convenzioni quadro e Contratti quadro obbligatori in attuazione di previsioni del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli incentivi sono riferiti alle sole fasi di programmazione, di predisposizione e controllo atti ed alla fase di esecuzione contrattuale, come meglio specificato all'articolo 4 del presente accordo. Per gli appalti di servizi e forniture la relativa applicazione è subordinata ai casi in cui è nominato il Direttore dell'esecuzione.

Il presente Accordo si applica nelle ipotesi in cui l'Istituto:

- operi direttamente come stazione appaltante;
- si avvalga di altra amministrazione e/o ente pubblico, anche di diritto privato, quale stazione appaltante, mediante stipula di apposita convenzione;
- agisca ai sensi dell'art. 37, commi 10 e 11, del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso in cui l'Istituto non agisca come stazione appaltante, saranno definite le modalità di ripartizione degli incentivi in funzione delle disposizioni regolamentari in materia dell'Istituto stesso e di altra stazione appaltante.

Il dipendente, con esclusivo riferimento alle figure di responsabile unico del procedimento e direttore esecuzione del contratto/direttore lavori, che abbia cumulato nel corso del medesimo anno la soglia massima prevista al comma 3 dell'art. 113 del Codice non potrà, in ogni caso ed anche eventualmente a titolo gratuito, svolgere per quello stesso anno le attività per cui sono previsti gli incentivi di cui al presente Accordo.

La possibile destinazione di eventuali residui di quote per incentivi accantonate ma non distribuite sarà oggetto di analisi nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'art. 5 del presente Accordo, anche in base alle eventuali sopravvenute future disposizioni di legge in materia.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice con il presente Accordo le parti stabiliscono le modalità e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche, destinata all'erogazione degli incentivi stessi, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni indicate dall'art. 113, comma 2, del Codice.

Art. 3

Costituzione e composizione del fondo

Al Fondo per la incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice vengono destinate le risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione dell'Istituto per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture.

Il Fondo è alimentato annualmente mediante l'accantonamento di una quota non superiore al 2%, dell'importo posto a base di gara dei singoli affidamenti, al netto dell'I.V.A., da modularsi in ragione inversamente proporzionale all'ammontare della singola gara, secondo quanto riportato nella Tabella seguente.

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino alla soglia comunitaria	2%
oltre la soglia comunitaria	2% per la parte fino alla soglia e 1,8% per la parte restante

Le quote accantonate ai sensi del comma 2 del presente articolo non sono soggette a variazione a seguito dell'aggiudicazione del contratto o delle variazioni che lo stesso dovesse subire nel corso dell'esecuzione. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP), oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Istituto.

Art. 4

Modalità e criteri di ripartizione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche

L'ottanta per cento delle risorse del Fondo di cui all'art. 2 è ripartito, per ciascun affidamento, tra il Responsabile unico del procedimento, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113,

comma 2, del Codice, nonché i rispettivi collaboratori, sulla base dei coefficienti di ripartizione riportati nelle seguenti Tabelle.

Tabella A – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo in caso di affidamenti di lavori

LAVORI					
<i>FUNZIONE AFFIDATA</i>	<i>Fase programmazione (solo spesa investimenti)</i>	<i>Fase di valutazione progetti/Fase predisposizione e controllo</i>	<i>Fase affidamento</i>	<i>Fase esecuzione</i>	<i>Tot. per funzione</i>
Responsabile del procedimento (RUP)	1,00%	6,50%	11,50%	7,00%	26,00%
Valutazione preventiva progetti		5,00%			5,00%
Incaricati predisposizione, controllo procedure e esecuzione		5,00%	6,50%	3,50%	15,00%
Direttore dei lavori (DL)				20,00%	20,00%
Collaudatore				10,00%	10,00%
Direttore operativo e ispettore cantiere				10,00%	10,00%
Collaboratori DL tecnico-amministrativi				14,00%	14,00%
Totale	1%	16,50%	18,00%	64,50%	100%

Tabella B – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo in caso di affidamenti di servizi e forniture

SERVIZI E FORNITURE					
<i>FUNZIONE AFFIDATA/FASE</i>	<i>Fase programmazione (solo spesa investimenti)</i>	<i>Fase predisposizione e controllo</i>	<i>Fase affidamento</i>	<i>Fase esecuzione</i>	<i>Tot. per funzione</i>
Responsabile del procedimento (RUP)	1,00%	9,00%	11,00%	5,00%	26,00%
Incaricati predisposizione, controllo procedure e esecuzione		5,00%	6,50%	3,50%	15,00%
Direttore dell'esecuzione (DEC)				20,00%	20,00%
Assistenti DEC				10,50%	10,50%
Verificatori della conformità				6,00%	6,00%
Collaboratori tecnico-amministrativi RUP		8,50%	7,00%	7,00%	22,50%
Totale	1,00%	22,50%	24,50%	52,00%	100,00%

Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'art. 113, comma 4, del Codice, ovvero sia all'acquisto, da parte dell'Istituto, di beni,

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse, previa informazione all'Organismo paritetico per l'Innovazione di cui all'art. 9 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Per gli appalti di servizi e forniture, nei casi in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni connesse a più attività nell'ambito della stessa fornitura o servizio, le quote dell'incentivo sono cumulabili tra loro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici con riferimento al limite massimo degli incentivi erogabili.

Per gli appalti di lavori, nei casi in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, le quote dell'incentivo di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici con riferimento al limite massimo degli incentivi erogabili. Al direttore dei lavori vengono attribuite anche le aliquote percentuali relative al direttore operativo e all'ispettore di cantiere, qualora queste non siano state assegnate ad altri soggetti.

Per tutti gli appalti, qualora le funzioni di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di collaboratore/assistente siano assegnate a più di un dipendente, la quota prevista viene suddivisa tra gli stessi in parti uguali.

L'erogazione della quota parte di incentivo spettante ad ogni singola figura coinvolta avverrà al termine di ogni sottofase in cui è suddiviso il procedimento.

In caso di acquisizioni di forniture e servizi effettuati attraverso Convenzioni-quadro e Contratti-quadro, comunque denominati, messi a disposizione da Consip S.p.a. ed obbligatori, al ricorrere dei presupposti e delle esigenze acquisitive, ai sensi delle disposizioni di legge in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, l'incentivo:

- per la fase di affidamento previsto dalla Tabella B all'art. 4 del presente accordo non è corrisposto;
- per la fase di predisposizione e controllo previsto dalla Tabella B all'art. 4 del presente accordo è ridotto del 50%.

Art. 5

Norme finali e transitorie

Le parti, nel sottoscrivere il presente accordo, si impegnano a monitorarne l'applicazione anche con riferimento ad aspetti concernenti le modalità di corresponsione degli incentivi disciplinate dal

Regolamento previsto dall'art. 113, comma 3, del Codice, da adottare a cura di Istituto a seguito della sottoscrizione.

Le parti stabiliscono, quindi, in dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo il periodo del predetto monitoraggio, al termine del quale si incontreranno al fine di eventualmente rivalutarne e/o modificarne le disposizioni.

Nel corso del termine temporale previsto al comma 1, le OO.SS. firmatarie potranno chiedere all'Amministrazione informazioni sull'andamento dell'esecuzione del presente accordo.

Le parti stabiliscono che entro il corrente anno 2021 sarà definita un'ipotesi di specifico accordo - anche sulla base di eventuale futura sopravvenuta normativa - finalizzato all'individuazione di modalità per il riconoscimento degli incentivi per le attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore del Regolamento. Ciò a condizione che - stante la complessità delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e del D.Lgs. 218/2016 - siano stati formalmente nominati i soggetti di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in coerenza con i regolamenti e gli ulteriori atti di regolamentazione dell'Istituto, nonché in coerenza con le linee organizzative dell'Istituto stesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS.

FLC CGIL

CISL SCUOLA

FED. UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFESAL

FGU GILDA UNAMS